

Tutti i contributi hanno cercato di declinare il trinomio persona-diritto e giustizia a vari livelli della società civile ed ecclesiale e nei diversi ambiti del diritto: dal diritto sociale e patrimoniale al diritto di famiglia, dal diritto processuale — con una particolare attenzione al diritto di difesa — al diritto penale — con tutte le problematiche riguardanti gli abusi di minori e delle persone vulnerabili — approdando nella parte conclusiva al reciproco vantaggio di un fruttuoso dialogo tra i diversi sistemi giuridici. L'approfondimento della combinazione tra diritto e giustizia, e soprattutto il contributo specifico del diritto canonico alla loro salutare osmosi nel fenomeno giuridico in quanto tale, permeano tutti gli studi, costituendo così un materiale di riferimento per tutti i cultori e gli operatori del diritto che lo intendono non come una serie di norme coercitive, espressione di un potere politico o sociale che sia, ma come una possibilità di vivere con senso e responsabilità la propria e l'altrui dignità. Nella certezza che il rapporto e la tensione tra diritto e giustizia siano inseparabili dal rapporto tra persona e diritti umani, e che al riguardo il diritto canonico, in quanto diritto di persone che sono coscienti e riconoscono di essere creature di un Dio che li ha generati e li ha redenti, offra la prospettiva del *fondamento* a tali diritti. Fondamento che in fin dei conti, anche se rifiutato a priori in nome dell'ideologico rispetto della realtà sociale multiculturale e multi-etnica, viene poi di fatto usato, anche se mascherato e giustificato in tanti modi, nelle varie dichiarazioni dei diritti dell'uomo o nei processi dei tribunali internazionali, come fu quelle di Norimberga.

P. Bruno Esposito, O. P.

ANGELO CIARAFONI, *Gli enti ecclesiastici cattolici nel terzo settore. Necessità di un rinnovato intervento di legislazione bilaterale*, nuova edizione ampliata e riveduta, IF Press srl, Roma 2023, 239 pp.

Per Terzo settore (o ambito *non-profit*), denominazione che appare in Europa alla fine degli anni Settanta del secolo passato e in Italia alla fine degli anni Ottanta, s'intende l'insieme di quegli enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale che promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità come anche di produzione e scambio di beni e servizi. Di fatto, tutti quegli enti che operano e si collocano al di fuori degli altri due settori: quello pubblico, proprio dello Stato (in quanto sono enti di natura privata) e quello commerciale,

perciò specifico delle imprese (in quanto questa categoria di enti non ha come fine il profitto).

La legislazione italiana disciplina il Terzo settore e gli enti che lo compongono (ETS) definendone il contenuto all'art. 1, 1° c. della Legge 106 del 6 giugno 2016 – “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” -: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”. Successivamente, una normativa tendente a semplificare la materia, quindi più organica e sistematica, è stata emanata dal Governo con il D.lgs. n. 117/2017 (“*Codice del Terzo settore*, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”). Il Decreto in questione ha fissato le regole comuni per gli enti del Terzo settore, salvaguardando normativamente le forme di organizzazione già tipizzate, restando di conseguenza presenti nell’Ordinamento giuridico italiano le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), sebbene con caratteristiche lievemente modificate rispetto all’impostazione delle leggi istitutive (rispettivamente la L. 266/1991 e la L. 383/2000, ora definitivamente abrogate). Il Codice stabilisce regole più semplici per il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni, e richiama la legge istitutiva delle società di mutuo soccorso pur agevolando la trasformazione di queste nella nuova tipologia degli ETS. Il Decreto ha inoltre abolito la qualifica fiscale di “Onlus” (e il relativo acronimo). Con l’entrata in vigore dei Decreti ministeriali attuativi che hanno fatto entrare a regime il Codice del Terzo settore, dal 2021 gli Enti del Terzo settore sono censiti, per motivi di trasparenza, in un registro pubblico apposito, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Alla luce dell’attuale disciplina, anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS, limitatamente però allo svolgimento delle attività di interesse generale. Tenendo presente detta possibilità il nostro A. nel presente studio, vaglia una serie di soluzioni interpretative con l’intento di preservare la natura ecclesiastica dei vari enti della Chiesa cattolica che di fatto si trovano ad avere una specifica rilevanza contemporaneamente in due ordinamenti giuridici primari ed originari: quello canonico e quello dello Stato italiano. Detto obiettivo

trova il suo fondamento e la sua giustificazione nel riconoscimento da parte dello Stato dell'originale identità degli enti ecclesiastici cattolici in base: agli Artt. 2, 7 e 20 della Costituzione della Repubblica Italiana, all'Art. 7, c. 2 dell'Accordo di Villa Madama del 1984, all'Art. 14 della L. 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede -, al Titolo I delle Leggi 20 maggio 1985, nn. 206; 222, sul riconoscimento degli enti ecclesiastici. Sul fondamento di tale variegata normativa e nella sua prospettiva l'A. presenta in un primo capitolo l'identità e la natura degli enti ecclesiastici, mentre nel capitolo successivo esamina la loro presenza nell'ambito del Terzo settore alla luce della disciplina normativa novellata. Nel terzo ed ultimo capitolo avanza delle proposte *de iure condendo* finalizzate ad: "... un approccio teso ad accogliere, con maggiore considerazione, i tratti organizzativi e funzionali, che contraddistinguono gli enti appartenenti alla Chiesa cattolica ...", riconoscendone la loro peculiare originalità e finalità, scelta che indubbiamente approderebbe ad una legislazione di carattere pattizio che senz'altro concretizzerebbe quella *sana cooperatio* tra la Chiesa e lo Stato, indispensabile oggi come non mai alla realizzazione del bene comune della nostra società sempre più multietnica e multiculturale. . Le proposte finali dell'A. meritano considerazione al fine di poter ancora valorizzare il principio pattizio, ed ipotizzare superamenti dei primi dubbi, causati da una legislazione statale che, in tale ambito, è ad ora unilaterale.

P. Bruno Esposito O. P.

NICOLÒ LIPARI – ANTONIO PITTA, *La Giustizia. Bibbia e Giurisprudenza in dialogo*, Gregorian & Biblical Press, Roma 2021, 144 pp.

In questa nostra epoca che si contraddistingue per la ricerca, spesso e volentieri, sempre più frenetica delle 'specializzazioni', soprattutto nell'ambito della conoscenza scientifica, ma in genere nei riguardi di tutto il sapere, il pericolo di perdere di vista l'oggettiva e significativa portata dell'universalità di quest'ultima, è sempre in agguato, con tutte le conseguenze che sono verificabili da tutti: la perdita di vista dell'intrinseca unità e coerenza della realtà, oggetto del conoscere e del sapere. Infatti, un tale modo d'intendere e attuare il modo di conoscere da parte dell'uomo, porta inevitabilmente a percepire quanto fa parte della nostra